



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 1 AFFARI GENERALI UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1205 DEL 07/08/2025

Oggetto: Concessione benefici di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 s.m.i. Congedo Straordinario retribuito per il periodo dal 18/08/2025 al 12/09/2025 al dipendente Matricola 12.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico) che detta delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto l'art. 42, comma 5, del citato D.Lgs. n. 151/2001 che prevede la possibilità, per il dipendente che ne faccia richiesta, di usufruire di un congedo retribuito per assistenza del disabile convivente, per la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del richiedente;

Vista la richiesta del 17/07/2025 acquisita al Prot. dell'Ente in pari data al n. 25308, con la quale il dipendente matricola 12, a modifica della precedente richiesta prot. n. 25032 del 15/07/2025, chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.lgs. N° 151/2001 e s.m.i., per il periodo dal 18/08/2025 al 12/09/2025 (giorni 26), per assistere un familiare in situazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

Rilevato che con la predetta nota prot. n. 25308/2025 il dipendente matricola n. 12 ha dichiarato sotto la propria responsabilità :

- di essere residente nello stesso stabile in interni diversi con la persona disabile;
- che nessun altro familiare fruisce del congedo straordinario retribuito per assistere il medesimo soggetto;
- di non avere già fruito di periodi di congedo straordinario retribuito;

Considerato che per l'assistenza al familiare disabile il dipendente beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92, giusto decreto dell'ASL di Modica del 18/03/2024, agli atti di questo ufficio;

Accertato che il dipendente non è inserito nel medesimo nucleo del familiare disabile, bensì ha la residenza in un piano diverso del medesimo immobile allo stesso indirizzo;

Vista la circolare del 18/02/2010, prot. N° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso

Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se interni diversi;

Considerato che il suddetto congedo straordinario spetta, nell'arco della vita lavorativa, per un periodo massimo complessivo di due anni;

Richiamata la circolare Inps n. 64 del 15 marzo 2001 che evidenzia che in caso di fruizione frazionata del congedo in questione, ai fini del conteggio del periodo massimo di due anni, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni;

Considerato che ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”, e che pertanto la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 48.495,39;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 42 comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 151/2001 il periodo di congedo di cui al comma 5 dell'art. 42 del citato decreto legislativo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto,

Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta del dipendente matricola n. 12 in quanto sussistono i presupposti e le condizioni di legge per la concessione del beneficio de quo;

Visti :

- la Legge 104/92 s.m.i. ;
- il D.lgs n. 151/2001 s.m.i.;
- il D.lgs n.105 del 30 giugno 2022;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 16/07/2025 quale sezione del PIAO 2025-2027;

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

Di dare atto che le motivazioni citate in premessa si intendono qui integralmente riportate:

1.- di prendere atto della domanda di congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n.151/2001 s.m.i., assunta al protocollo generale dell'Ente in data 17/07/2025 al n. 25308, avanzata dal dipendente comunale matricola n. 12 per assistere un familiare convivente portatore di disabilità;

2. - di concedere al suindicato dipendente matricola n. 12 il congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, per assistere il proprio familiare convivente in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, nei periodi dal 18/08/2025 al 12/09/2025 (giorni 26), indicati nella suddetta istanza;

3.- di erogare al sopracitato dipendente, per la durata del congedo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, con esclusione delle quote accessorie collegate alla prestazione effettiva, precisando che:

- il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio ed i contributi da versare saranno commisurati all'indennità percepita;

- non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

- i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);

- il dipendente dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione dei congedi;

4.- di individuare responsabile del procedimento l'Istr. Contabile Sig.ra Concetta Manenti, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;

5.- di dare atto:

- dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

- che in ottemperanza della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A, che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;

- che la presente sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6.- di trasmettere copia della presente al dipendente interessato, e agli Uffici Gestione Giuridica e Gestione Economica del Personale per gli adempimenti di competenza.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Istr.Cont. Concetta Manenti)

Il Responsabile del Settore
Maria Sgarlata

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.